

COMUNE di CENCENIGHE AGORDINO
Provincia di Belluno

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI CONTRIBUTI ECONOMICI
A FAMIGLIE CON NUOVI NATI O ADOTTATI**

Approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 14 ottobre 2015 - delibera n. 26

Sommario	
Art. 1 – Oggetto e finalità.	2
Art. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo.	2
Art. 3 – Misura del contributo e modalità di erogazione.	2
Art. 4 – Individuazione dei destinatari.	2
Art. 5 - Esclusioni.	2
Art. 6 - Erogazioni.	3
Art. 7 – Ambito di applicazione	3

Art. 1- Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina presupposti e modalità per l'erogazione di contributi economici "una tantum" alle famiglie con nuovi nati o con bambini adottati, con prima ed unica iscrizione anagrafica nella popolazione residente nel Comune di Cencenighe Agordino, allo scopo di incentivare l'incremento demografico della propria comunità e concorrere al sostenimento della spesa in relazione a nuove nascite o adozioni che si siano verificate nel suo ambito.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso al contributo

La concessione del contributo è subordinata al possesso dei seguenti:

- 1) All'iscrizione anagrafica per nascita del nuovo nato o dell'adottato nel Comune di Cencenighe Agordino;
- 2) alla residenza nel comune di Cencenighe Agordino da almeno un anno precedente all'evento di uno o di entrambi i genitori oppure del tutore;
- 3) la residenza del nucleo familiare costituito alla nascita (compreso il minore) deve essere mantenuta per l'intero anno solare di riferimento. In caso contrario il contributo sarà proporzionalmente ridotto tenendo conto dei mesi effettivi di residenza nel Comune (se maggiore di 15 giorni si considera il mese intero altrimenti si trascura).

Art. 3 – Misura del contributo e modalità di erogazione.

Il contributo consiste in una erogazione finanziaria "una tantum" corrisposta alla famiglia o al tutore in un'unica soluzione.

L'entità del contributo, identica per tutti i destinatari e vincolata al periodo di effettiva residenza nel Comune di Cencenighe Agordino, è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale sulla base delle disponibilità di bilancio rilevate al 30 novembre di ogni anno. In ogni caso il contributo non potrà essere inferiore ad € 100,00 né superiore ad € 500,00.

Art. 4 – Individuazione dei destinatari.

L'Ufficio Anagrafe, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, compila l'elenco dei bambini nati nell'anno precedente, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.

Art. 5 – Esclusioni.

La mancanza anche di uno solo dei tre requisiti previsti all'art. 2 esclude l'erogazione del beneficio.

Non è motivo di esclusione, invece, la registrazione del nuovo nato presso l'ospedale o presso il Comune sede dell'ospedale purchè la sua prima iscrizione anagrafica sia comunque effettuata nel Comune di Cencenighe Agordino.

Art. 6 – Erogazioni.

Il Responsabile del servizio competente, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello della nascita, assegna il contributo con propria determina e ne dà comunicazione agli interessati.

Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite dal Responsabile del servizio competente.

Art. 7 – Ambito di applicazione.

Il presente regolamento si applica alle nuove nascite o adozioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2015.

=*_*_*_*_*_*_*